

PROVINCIA DI RAVENNA

Accordo, ai sensi dell' art. 15 della Legge n. 241/1990, per la definizione degli impegni reciproci derivanti dalla concessione in uso al Comune di Ravenna di alcuni spazi siti in Palazzo Malagola di proprietà della Provincia, e per la concessione in uso alla Provincia di Ravenna della ex Chiesa Santa Maria delle Croci di proprietà del Comune di Ravenna.

Tra
che interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma unicamente in qualità d
Dirigente del Settore in rappresentanza della Provincia di Ravenna (di seguito
denominata Provincia) con sede in Ravenna, Piazza Caduti n. 2, codice fiscale 00356680397, pe
dare esecuzione alla deliberazione di;
е
che interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma unicamente nella sua
qualità di e, quindi, ai sensi e per gli effetti del vigente statuto comunale e
dell'articolo 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in rappresentanza del Comune di Ravenna (d
seguito denominato Comune) con sede in Ravenna, Piazza del Popolo n. 1, codice fiscale
00354730392, per dare esecuzione alla deliberazione;
е
che interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma unicamente in qualità
di, in rappresentanza del MAR Museo d'arte della città di
Ravenna (P.IVA 00354730392);
Premesso:

- Che la Provincia di Ravenna è proprietaria dell'immobile situato in via di Roma, 118 – Ravenna, denominato Palazzo Malagola, meglio individuato al foglio 76 mappale 336 del catasto urbano di Ravenna, ex sede degli uffici del settore Lavori Pubblici;

- Che il Comune di Ravenna ha manifestato l'interesse ad utilizzare alcuni spazi disponibili all'interno dell'immobile di Via di Roma per svolgere attività di carattere culturale per un tempo limitato di anni due, in conseguenza della ultimazione dei lavori di ristrutturazione previsti all'interno del teatro Rasi di Ravenna ed ai fini di consentire il prosieguo delle attività previste all'interno del rapporto convenzionale in essere, cogliendo altresì l'opportunità di implementare alcune attività culturali anche nel breve periodo a disposizione, con carattere sperimentale;
- Che l'immobile suddetto è attualmente inutilizzato a seguito del trasferimento di tutto il personale tecnico/amministrativo del settore lavori pubblici presso la sede di Piazza Caduti in attuazione del piano di razionalizzazione delle sedi approvato con atto del Presidente n.46 del 30/3/2018;
- Che il Comune di Ravenna è proprietario dell'ex Chiesa Santa Maria delle Croci sita in Via Guaccimanni 5/7 a Ravenna, attualmente assegnata in disponibilità al MAR Museo d'Arte della città di Ravenna:
- Che la Provincia di Ravenna, nell'ambito della propria attività istituzionale, esercita, tra gli altri, il compito fondamentale di gestione dell'edilizia scolastica, provvedendo alla fornitura degli edifici da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore;
- Che il suddetto immobile è ubicato nel complesso scolastico Nervi-Severini, dove ha sede il Liceo Artistico Nervi, unito sotto l'aspetto amministrativo all'Istituto d'Arte per il Mosaico, che attualmente necessita, in relazione all'emergenza sanitaria connessa al contenimento della diffusione del COVID-19, della realizzazione di nuove aule didattiche idonee a favorire il necessario distanziamento interpersonale tra gli studenti e per lo sviluppo in generale delle attività didattiche e culturali degli studenti;
- Che la Provincia di Ravenna è interessata a reperire tali spazi nella ex chiesetta Santa Maria delle Croci, in virtù della adiacenza al plesso scolastico di propria competenza, previa realizzazione di interventi di adattamento e adeguamento funzionale degli ambienti per renderli idonei allo svolgimento delle attività didattiche;

Rilevato che:

è interesse congiunto di Comune e Provincia collaborare mediante l'attivazione di accordi che prevedano scambi reciproci di risorse e mezzi al fine di intraprendere iniziative volte a garantire i propri fini istituzionali nell'interesse della comunità dandosi atto che trattasi in ogni caso di finalità generali di interesse della collettività del territorio comunale e provinciale;

richiamato l'art. 15 della legge n. 241/1990

Si conviene e stipula quanto segue

ART.1

NORME GENERALI

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2

OGGETTO DELL' ACCORDO

Con il presente Accordo, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, il Comune e la Provincia di Ravenna, per perseguire le finalità di interesse pubblico evidenziate in premessa, definiscono termini e modi del rilascio della concessione in uso a favore del Comune dei locali di proprietà della Provincia di Ravenna e dei locali di proprietà del Comune a favore della Provincia di Ravenna come meglio descritti di seguito e nelle allegate planimetrie.

ART. 3

PALAZZO MALAGOLA

La Provincia concede in uso temporaneo per anni due al Comune i locali del corpo storico siti al piano terra e primo del Palazzo di sua proprietà denominato Palazzo Malagola, come indicato nella planimetria allegata (Allegato A), sito in Ravenna Via di Roma 118, comprensivi dei beni mobili che saranno individuati in apposito elenco allegato al verbale di consegna dell'immobile.

La concessione di tali locali e dei beni mobili sarà a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi relativi alle utenze e alle spese di gestione e consente la possibilità di utilizzo diretto o attraverso soggetti terzi a seguito di accordo o convenzione con il Comune, con debita comunicazione alla Provincia, e nel rispetto dei principi e finalità del presente atto.

Il Comune, per eseguire eventuali interventi necessari all'utilizzo, deve darne preventiva comunicazione alla Provincia ed acquisirne la relativa autorizzazione.

Resta inteso sin da ora che il consenso prestato dalla Provincia al Comune non comporterà il riconoscimento in favore di quest'ultimo di rimborsi a qualsiasi titolo.

ART. 4

EX CHIESA SANTA MARIA DELLE CROCI

Il Comune concede in uso per anni cinque alla Provincia l'ex Chiesa Santa Maria delle Croci sita in Via Guaccimanni 5/7 a Ravenna, come indicato nella planimetria allegata (Allegato B).

La Provincia consente l'utilizzo dei locali al Liceo Artistico Statale "Nervi-Severini" di Ravenna nell'ambito delle funzioni previste dall'art. 19 del D.Lgs. 267/2000 e dalla Legge 23/1996.

Il conduttore potrà tuttavia collocarvi liberamente – con la medesima destinazione – anche altre scuole di sua pertinenza qualora ne insorgesse la necessità.

La concessione di tali locali sarà a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi relativi alle utenze e/o alle spese di gestione.

La Provincia, per eseguire eventuali interventi necessari all'utilizzo scolastico, deve darne preventiva comunicazione al Comune ed acquisirne la relativa autorizzazione.

Resta inteso sin da ora che il consenso prestato dal Comune alla Provincia non comporterà il riconoscimento in favore di quest'ultima di rimborsi a qualsiasi titolo.

Il MAR Museo d'Arte della città di Ravenna, nella cui disponibilità rientra attualmente la ex chiesa Santa Maria delle Croci, acconsente all'utilizzo dell'immobile per tutta la durata del presente accordo.

ART. 5

SPESE

Per tutta la durata del presente accordo, sono a carico dei soggetti che ricevono la disponibilità degli immobili le spese di manutenzione ordinaria e a carico delle proprietà quelle di manutenzione straordinaria ex art. 1808 del Codice Civile.

Sono altresì a carico dei conduttori tutte le utenze e le spese di gestione dell'immobile, ove possibile mediante l'attivazione di autonomi contratti, oppure, nei casi di uso promiscuo, con rimborso su richiesta dell'ente proprietario, debitamente documentata.

La quantificazione dell'onere da rimborsare potrà avvenire in misura forfetaria, ovvero mediante lettura di contatore divisionale se nell'ambito dei lavori che interesseranno l'impianto elettrico si verificheranno le condizioni per una sua possibile installazione.

ART. 6

RESPONSABILITA'

Provincia e Comune dichiarano che gli immobili di proprietà, che vengono concessi in uso come sopra descritto, sono inseriti nell'elenco degli immobili per i quali è operante la copertura assicurativa "All Risks – danni diretti al patrimonio".

I conduttori esonerano espressamente le proprietà da ogni responsabilità per danni diretti od indiretti che potessero derivare alla stessa o a Terzi dalla conduzione dei locali, nonché dall'esercizio dell'attività svolta e dall'utilizzo di attrezzature e/o beni posti nell'ambito dei locali anzidetti.

ART. 7

DURATA

Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione. La durata della concessione relativa al Palazzo Malagola avrà validità 2 (due) anni, quella relativa alla Chiesa Santa Maria delle Croci avrà validità 5 (cinque) anni. Alla scadenza le concessioni potranno essere prorogate sulla base di espresso e formale accordo scritto tra le parti.

ART. 8

RECESSO

Si conviene che le parti possano riservarsi la facoltà di richiedere la restituzione dei locali in oggetto con avviso mediante posta certificata almeno tre mesi prima della data in cui la restituzione dei locali deve avere esecuzione, esclusivamente per gravi motivi di pubblico interesse od utilità. Resta salva la facoltà degli Enti sottoscrittori di risolvere unilateralmente il presente accordo in qualunque momento per motivi di pubblico interesse.

ART. 9

SPESE DI REGISTRAZIONE

Le spese inerenti e conseguenti al presente atto, comprese quelle di registrazione, saranno divise in parti uguali tra Comune di Ravenna e Provincia di Ravenna. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegata al D.P.R. n. 642/723.

ART. 10

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente accordo si farà riferimento alle disposizioni dettate dal codice civile e alle altre norme applicabili in materia.

PER LA PRO	OVINCIA DI RAVENNA
()
PER IL COM	UNE DI RAVENNA
()
PER IL MAR	
()